

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Cencelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CENCELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per la cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'ospizio di Termini. (V. Stampato, n° 91-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Trompeo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TROMPEO, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge concernente la convenzione postale con la repubblica di San Marino. (V. Stampato, n° 93-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà pure stampata e distribuita ai signori deputati.

Gli onorevoli Cavallotti, Bovio e Bertani Agostino hanno presentato la seguente domanda d'interpellazione. Ne do lettura:

« I sottoscritti, udita la risposta dell'onorevole ministro dell'interno all'interrogazione dell'onorevole Corte, chiedono *interpellare* lo stesso onorevole ministro non circa i fatti deferiti al giudizio dei magistrati, ma circa la *applicazione* del recente decreto di scioglimento di associazioni in varie provincie del regno, in quanto tocca i criteri con cui il Governo intende il rispetto del diritto di associazione e della libera discussione dei problemi scientifici, e la sostituzione del potere esecutivo al potere giudiziario nella limitazione discrezionale dei diritti statutari. »

Prego l'onorevole ministro di agricoltura e commercio di dar notizia di questa interpellanza al suo collega, il ministro dell'interno, e la Camera poi delibererà quello che converrà fare.

MAIORANA CALATABIANO, ministro per l'agricoltura e commercio. Mi affretterò di comunicare questa interpellanza al mio onorevole collega.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE FORESTALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge forestale.

Articolo 31, che è il 29 del Ministero:

« Il tribunale civile e correzionale, procedendo in via sommaria, intesa la parte interessata ed il Comitato provinciale forestale, dichiara, salvo appello,

la esistenza o inesistenza dell'invocato diritto; e nell'affermativa ne definisce la natura ed i limiti.

« La sentenza dovrà essere emanata fra sei mesi dalla presentazione dei documenti o dalla indicazione degli altri mezzi di prova. »

La Commissione insiste nel suo emendamento?

CANCELLIERI, relatore. La Commissione ha concordato coll'onorevole ministro una nuova redazione.

PRESIDENTE. Allora la mandi al seggio perchè se ne dia lettura.

OMODEI. Domanderei la parola.

PRESIDENTE. C'è tempo: senta prima quello che è stato concordato, quindi le darò la parola sulla discussione di questo nuovo articolo.

L'articolo concordato tra la Commissione ed il Ministero è nei seguenti termini: « Sulla citazione agli interessati, promossa dalla parte più diligente il tribunale civile e correzionale, procedendo in via sommaria, giudica, salvo appello, sull'esistenza ed inesistenza dell'invocato diritto e nell'affermativa ne definisce la natura e i limiti. »

L'onorevole Griffini ha facoltà di parlare.

GRIFFINI LUIGI. Io entro proprio in quest'istante: sono stato nel seno d'una Commissione; ignorando quindi quello che si sia detto e votato, rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Omodei ha facoltà di parlare.

OMODEI. Con quest'articolo, quando è detto *salvo appello*, si concede una facoltà restrittiva al tribunale che deve decidere le liti forestali.

Questo, come tutti i tribunali, quando decidono le cause civili, si valgono della disposizione dell'articolo 363 del Codice di procedura civile, imperocchè è fatta facoltà al tribunale di poter munire la sentenza di clausola provvisoria, quando vi è un'urgenza di riparazione, o quando la domanda è basata su titolo autentico.

Ora se è lo stesso tribunale che deve decidere queste cause forestali, io non so comprendere perchè si sia messo questo vincolo *salvo appello*; cioè che la sua sentenza non debba avere esecuzione, ma debba aspettare l'oracolo dell'appello per tanti anni: è una mancanza di fiducia nel magistrato per le cause forestali.

Io dico, o signori, *aut aut*; o non avete fiducia nei tribunali per decidere le questioni, e le liti forestali, ed allora non si deferiscono al potere giudiziario simili questioni, ma se vi avete fiducia perchè non investire il tribunale di quella facoltà che c'è nell'articolo 363 del Codice di procedura civile, cioè all'occorrenza, in taluni casi, quando crederà il tribunale opportuno di mettere la clausola con esecuzione provvisoria non ostante appello?